



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Provincia di Palermo)

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

INDICE

REGOLAMENTO pag. 2

Art. 1 – Rapporti con le istituzioni pag. 2

Art. 2 – Assemblea pag. 2

Art. 3 – Consiglio Direttivo pag. 3

Art. 4 – Presidente e Vice Presidente pag. 4

Art. 5 – Segretario pag. 5

Art. 6 – Gruppi di lavoro pag. 6

Art. 7 – Mezzi e risorse pag. 6

Art. 8 – Norme transitorie pag. 7

Art. 9 – Modificazioni del Regolamento pag. 7

Art. 10 – Disposizioni finali pag. 8

Art. 11 – Entrata in vigore pag. 8

Art. 1 – Rapporti con le istituzioni

1. La Consulta Giovanile ha sede presso il Comune di Petralia Sottana e, tramite il suo Presidente, si avvale, per il funzionamento amministrativo e il perseguimento delle attività inerenti i suoi fini istituzionali, della collaborazione del personale e delle attrezzature tecniche che saranno identificati dal Dirigente del Settore competente del Comune di Petralia Sottana.
2. Il personale identificato dal Dirigente del Settore competente del Comune di Petralia Sottana, che terrà i contatti con il Segretario della Consulta per le incombenze amministrative, ha tra gli altri i seguenti compiti:
 - a) compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri iscritti alla Consulta;
 - b) verificare che la convocazione dell'Assemblea della Consulta avvenga secondo le modalità di cui all' articolo successivo;
 - c) tenere copia dei verbali dell'Assemblea della Consulta e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi;
 - d) deve essere a completa disposizione.
3. La Consulta relaziona la sua attività direttamente all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti almeno una volta all'anno e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.
4. Ogni volta che in Consiglio Comunale si dibattano questioni inerenti tematiche giovanili, il Consiglio Comunale deve richiedere alla Consulta un suo parere; in questi casi, la Consulta presenta osservazioni, proposte o altri strumenti idonei. Queste relazioni sono illustrate dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Assemblea

1. L'Assemblea della Consulta Giovanile è convocata dal Presidente:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su proposta del Sindaco e/o dell'Assessore alle politiche giovanili e/o Consiglio comunale e/o un Consigliere Comunale indicando la motivazione;
 - c) su richiesta di 1/3 dei componenti dell'Assemblea.
2. L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente almeno quattro volte l'anno, secondo una programmazione trimestrale, e straordinariamente ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.
3. Il Sindaco e/o l'Assessore alle Politiche Giovanili e/o il Consiglio Comunale e/o un Consigliere Comunale possono proporre al Presidente la convocazione straordinaria dell'Assemblea ogni qual volta ne ravvisino la necessità. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
4. L'Assemblea deve essere riunita comunque qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno 1/3 dei suoi membri, chiarendone la motivazione.

5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
6. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque (5) giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa tramite avviso telefonico o informatico. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno 48 ore di anticipo.
7. Ai fini della validità della seduta di Assemblea, in prima convocazione deve essere presente il 50% degli iscritti più uno, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
8. Qualora mancasse il numero minimo (50%+1) dei partecipanti alla prima convocazione dell'Assemblea, la seconda si terrà nello stesso giorno a distanza di mezz'ora qualora si siano verificate le condizioni riportate nel comma 7 dell' art. 2.
9. Il Presidente assolve alla funzione di moderatore, dando cronologicamente lettura dei punti all'O.d.G. e accogliendo, per prenotazione, le interrogazioni e gli interventi vari dei presenti; egli cura particolarmente l'aspetto procedurale, collaborando strettamente con il Segretario, nella stesura finale del verbale il quale controfirma.
10. All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
11. L'Assessore alle politiche giovanili, o in sua assenza un consigliere comunale membro di diritto dell'Assemblea, partecipa alle sedute dell'Assemblea degli aderenti alla Consulta con funzioni di garanzia e supporto amministrativo ma senza diritto di voto.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. La votazione avviene per alzata di mano, non sono ritenuti validi voti espressi per delega; a parità di voti il Presidente ha la facoltà di richiedere una nuova immediata discussione e votazione oppure, ove lo ritenga più opportuno, rinvia la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Se nella seconda discussione e votazione o deliberazione successiva, si ha una parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni della Consulta giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.
13. Per ogni membro della Consulta che dopo cinque assenze consecutive non partecipi all'assemblee e alle attività della stessa si inizierà un procedimento di decadenza nei suoi confronti, tramite note di richiamo in cui sarà invitato a presentare una rinuncia scritta al Presidente della Consulta.

Art. 3 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Consulta Giovanile è convocato dal Presidente:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) sulla richiesta di metà dei suoi componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario.

3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, in mancanza di esso la seduta è presieduta dal Vice Presidente o dal componente eletto più anziano di età.
4. Le sedute del Consiglio Direttivo si intendono valide in presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto.
5. Il consiglio approva le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di votazione con parità di favorevoli e contrari, la proposta si intende non adottata con possibilità per chiunque di richiedere una immediata nuova discussione e votazione.
6. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, ove ritenuto necessario dallo stesso, i rappresentanti dei Gruppi di lavoro ma senza diritto di voto.
7. Tutti i membri del consiglio decadono dopo 3 assenze non giustificate o per sopravvenuta perdita dei requisiti, in tal caso si provvederà alla surroga col primo dei non eletti, lo stesso metodo di integrazione si usa in caso di dimissioni o mozione di sfiducia; qualora nessuno dei non eletti si trovi nella condizione di poter ricoprire il ruolo di consigliere della Consulta si procede con la votazione del singolo consigliere tra tutti i membri della Consulta che presentano spontanea candidatura.
8. Il Sindaco e gli uffici preposti provvedono a dare pubblicità alla costituzione/rinnovo del Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea con seggio elettorale a seguito di candidature, ciascun componente della Consulta può presentare la propria candidatura; i membri eletti, secondo le modalità previste all'Art. 3 comma 10 e 11, nomineranno al suo interno il Presidente e Vice Presidente, nel caso di pareri discordanti avranno diritto a ricoprire tale cariche i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
10. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno luogo entro trenta giorni dalla scadenza del mandato.
11. L'elezione del consiglio sarà regolamentata secondo il criterio maggioritario, ogni membro dell'Assemblea può esprimere tre preferenze, le procedure di votazione avverranno a scrutinio segreto. Saranno eletti i consiglieri che riporteranno il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, a parità di voti sarà eletto il più anziano.
12. La carica di consigliere viene meno per mozione di sfiducia presentata dai 2/3 dei membri dell'Assemblea, laddove si ravvisino accertati motivi di incompatibilità con gli scopi perseguiti e le finalità di cui all' art. 2 dello Statuto, o per aver contravvenuto a norme e/o obblighi contenuti nel presente regolamento, o per gravi e ripetute offese sul piano personale, minacce e manifestazioni violente a singoli componenti o ai vari Organi della Consulta.
13. Il Segretario redige un verbale per ogni incontro del Consiglio riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere controfirmato dal Presidente.

Art. 4 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente della Consulta:

- a) rappresenta la Consulta di fronte agli Organi comunali, le Istituzioni, gli Enti pubblici, privati e alle associazioni presenti sul territorio;
 - b) partecipa, su invito, alle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale per illustrare le proposte e i programmi redatti e fornire le informazioni richieste;
 - c) presiede l'Assemblea e garantisce il corretto svolgimento delle sue adunanze;
 - d) presiede il Consiglio Direttivo e garantisce il corretto svolgimento delle sue adunanze;
 - e) trasmette al Consiglio Comunale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, una relazione preventiva ed una consuntiva dell'attività dell'anno di riferimento.
2. In assenza del Presidente, le sue funzioni vengono espletate dal Vice Presidente.
 3. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre anni e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi.
 4. Nel caso in cui sia presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente in carica, da parte di 2/3 dei membri dell'Assemblea, o in caso di dimissioni, si procederà all'elezione di un nuovo Presidente con le stesse modalità di voto previste per l'elezione del Consiglio Direttivo (vedi Art. 3 comma 10 e 11); il mandato del neo-Presidente eletto avrà durata fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Segretario

1. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Segretario, il quale dura in carica tre anni, alla scadenza dell'incarico può essere rieletto, ma per un massimo di due mandati consecutivi.
2. Il Segretario:
 - a) redige un verbale per ogni incontro dell'Assemblea riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva;
 - b) redige le convocazioni dell'Assemblea sulla base delle direttive del Presidente;
 - c) redige un verbale per ogni incontro del Consiglio Direttivo riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere controfirmato dal Presidente;
 - d) registra ed archivia gli atti relativi ai lavori di tutta la Consulta, tiene i contatti, esclusivamente per le incombenze amministrative, con il personale identificato dal Dirigente del Settore competente del Comune di Petralia Sottana come stabilito dall'Art. 1 comma 2 del presente regolamento;
 - e) redige il registro delle presenze dell'assemblea.
3. In caso di assenza il Segretario è sostituito da un membro del Direttivo, scelto dal Presidente.

Art. 6 – Gruppi di lavoro

1. All'interno della Consulta potranno costituirsi dei Gruppi di lavoro, con compito di trattare e sviluppare le tematiche proposte dall'Assemblea.
2. I Gruppi di lavoro:
 - a) sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea;
 - b) sono composti da un numero adeguato di componenti;
 - c) devono essere ratificati dal Presidente;
 - d) stabiliscono autonomamente tempi e modalità di lavoro;
 - e) partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo, qualora quest'ultimo lo ritiene opportuno, tramite i loro rappresentanti.
3. Possono fare parte di un Gruppo di lavoro tutti coloro che siano membri della consulta e ne facciano espressa richiesta al Consiglio Direttivo.
4. Sono incompatibili con la figura di rappresentante di un Gruppo di lavoro le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
5. I Gruppi di lavoro si riuniscono autonomamente ogni qual volta sia ritenuto necessario.
6. Il Consiglio Direttivo nomina, all'interno di ogni Gruppo di lavoro, un rappresentante che svolgerà le funzioni di cui al seguente comma 7.
7. Il rappresentante coordina i lavori del Gruppo al fine di conseguire l'obiettivo prefissato, ne fissa gli incontri e funge da portavoce del Gruppo stesso.
8. I rappresentanti di Gruppo:
 - a) durano in carica il tempo necessario allo sviluppo delle iniziative;
 - b) relazionano, ogni qual volta viene convocata l'Assemblea, al Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
 - c) potranno avvalersi della delega scritta del Presidente per prendere estratti di copie o documenti.
9. Il Consiglio Direttivo su delibera motivata può sfiduciare il rappresentante di un Gruppo.
10. Per il raggiungimento di finalità contingenti, i Gruppi di lavoro potranno avvalersi anche della collaborazione di persone estranee alla Consulta.

Art. 7 – Mezzi e risorse

1. La Consulta giovanile dispone dei seguenti mezzi forniti dal Comune:

- a) albo pretorio comunale;
 - b) sito internet del comune;
 - c) casella di posta elettronica;
 - d) locali per le riunioni;
 - e) materiale di cancelleria.
2. La Consulta potrà comunicare attraverso gli strumenti utilizzati ordinariamente dall'Amministrazione Comunale:
- a) e-mail;
 - b) il sito del Comune;
 - c) sito della Consulta;
 - d) bacheca avvisi pubblici;
 - e) lettera.
3. La Consulta si potrà avvalere, tramite i membri del Consiglio Direttivo, per il funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti ai fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che saranno identificate dal Dirigente del Settore competente del Comune di Petralia Sottana.

Art. 8 – Norme transitorie

1. In occasione dell'elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, la Presidenza dell'Assemblea è affidata al Presidente della Consulta uscente con il compito di governare l'Assemblea stessa fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Una volta perfezionata l'elezione, il Presidente uscente passerà la Presidenza dell'Assemblea stessa al Presidente eletto il quale provvederà agli atti successivi, come previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 9 – Modificazioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta:
- a) del Consiglio Direttivo;
 - b) dei 2/3 dei componenti l'Assemblea.
2. Le modifiche del Regolamento vengono emanate dal Consiglio Direttivo con deliberazione approvata a maggioranza dei presenti dell'Assemblea.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento viene emanato dal Consiglio Direttivo con deliberazione approvata dall'Assemblea.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia ai principi generali del diritto amministrativo nonché alle normative e disposizioni generali vigenti in materia di ordinamento delle associazioni senza scopo di lucro, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare allo Statuto Comunale.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente a seguito dell'esecutività della relativa delibera di adozione.